

CIRCOLARE N. 11
10 MARZO 2008

La tassa annuale forfettaria per la numerazione e bollatura dei libri sociali delle società di capitali

© Copyright 2008 Acerbi & Associati®

Obbligo e scadenze di versamento

Entro il 16 marzo 2008 deve essere versata la tassa "forfetaria" annuale di concessione governativa, cd. "tassa di anno", per la numerazione e la bollatura dei libri sociali delle **società di capitali** (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.) come disposto dalla nota 3 contenuta nell'art. 23 del D.M. 28 dicembre 1995 di approvazione della nuova Tariffa sulle concessioni governative allegata al D.P.R. n. 641/72.

La tassa annuale, di natura forfetaria, è dovuta indipendentemente dal numero di libri, registri e pagine sottoposti a bollatura durante l'anno solare ed è pari ad **Euro 309,87 se al 1 gennaio il capitale non supera Euro 516.456,90**, ovvero ad **Euro 516,46 per le società il cui capitale o fondo di dotazione sia superiore ad Euro 516.456,90**.

Il versamento per il 2008 va effettuato utilizzando il modello F24 con il consueto **codice tributo 7085** – Tassa annuale vidimazione libri sociali e **periodo di riferimento 2008**.

La tassa annuale può essere compensata con eventuali altri crediti disponibili ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 ed in tale ipotesi è necessario presentare il mod. F24 cd "compensativo", anche se con saldo finale pari a zero.

Per l'anno di inizio attività la tassa deve essere corrisposta in "modo ordinario" prima della presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività ai fini IVA nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Il pagamento della tassa per l'anno di inizio attività deve essere effettuato sul conto corrente postale 6007.

La fotocopia del versamento va esibita al Registro delle Imprese, ovvero al Notaio, in sede di ogni richiesta di vidimazione di registri successiva alla scadenza del 16 marzo. A tale riguardo il Ministero delle Finanze con la R.M. 20 novembre 2000 n. 170/E ha chiarito che, in caso di vidimazione di libri e registri prima della scadenza di pagamento del tributo in oggetto, non è possibile richiedere la prova del pagamento, non essendo ancora decorso il termine per il versamento.

La suddetta R.M. chiarisce che "il controllo dell'avvenuto versamento sarà effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti".